

Ordinanza del DATEC concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA)

748.127.2

del 25 agosto 2000 (Stato 1° aprile 2025)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,*

visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948¹
sulla navigazione aerea (LNA);
visto l'articolo 138a dell'ordinanza del 14 novembre 1973²
sulla navigazione aerea (ONA),

ordina:

Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1³ Campo d'applicazione e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina il rilascio di licenze e di autorizzazioni personali a persone che eseguono, sorvegliano e certificano lavori di manutenzione su aeromobili o loro componenti o che applicano procedure particolari.

² Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera⁵:

- a. regolamento (UE) n. 2018/1139⁶;

RU **2000** 2412

¹ RS **748.0**

² RS **748.01**

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

⁴ RS **0.748.127.192.68**

⁵ La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta presso l'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.ufac.admin.ch).

⁶ Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

b. regolamento (UE) n. 1321/2014⁷.

³ Essa si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un'autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all'articolo 1, purché tali attività siano svolte:

- a. in Svizzera o presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse;
- b. all'estero, nella misura in cui siano ammissibili secondo la legislazione estera e non siano applicabili prescrizioni estere più severe.

Art. 2⁹

Art. 3¹⁰ Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a.¹¹ *personale autorizzato a certificare*: personale addetto alla manutenzione, titolare della relativa licenza oppure abilitato dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
- b. *componenti*: motori, eliche, componenti, gruppi, elementi costruttivi ed equipaggiamenti, compresi quelli di emergenza; i carichi esterni sganciabili degli elicotteri che servono esclusivamente al trasporto di materiale non sono considerati come componenti;
- c. *autorizzazione personale*: documento rilasciato dall'UFAC che abilita il titolare a certificare lavori di manutenzione soltanto su determinate componenti o determinate attività;
- d.¹² *lavori di manutenzione*: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili e loro componenti, salvo le ispezioni pre-volo secondo il manuale di volo;
- e. *lavori di manutenzione complessi e non complessi*: lavori di manutenzione ai sensi delle direttive dell'UFAC (Comunicazioni tecniche, art. 29);
- f. *certificato di riammissione in servizio*: documento attestante che i lavori di manutenzione effettuati su un aeromobile o su una componente sono stati eseguiti e terminati conformemente ai pertinenti documenti di manutenzione;

⁷ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175).

⁹ Abrogato dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175).

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175).

- g. *documenti di manutenzione*: tutte le informazioni necessarie affinché un aeromobile o una componente siano mantenuti in uno stato tale da garantirne l'aeronavigabilità.

Capitolo 2:

Disposizioni generali concernenti le licenze e le autorizzazioni personali

Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza

Art. 4 Principio

¹ Chiunque, in virtù della presente ordinanza, intende eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione o applicare, in modo autonomo, procedure particolari, deve essere titolare di una licenza personale rilasciata o riconosciuta dall'UFAC¹³ o di un'autorizzazione personale rilasciata da quest'ultimo.

² Le persone non titolari di una licenza o di un'autorizzazione personale pertinente sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione unicamente sotto la sorveglianza diretta di un titolare di una licenza, di un'autorizzazione personale conformemente alla presente ordinanza o di una licenza secondo l'allegato III (parte 66) al regolamento (UE) n. 1321/2014^{14,15}

³ Sono fatti salvi gli articoli 33 e 34 dell'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995¹⁶ concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).¹⁷

Art. 5 Licenze estere

¹ Chiunque intende esercitare in modo duraturo un'attività soggetta a licenza deve chiedere una convalida scritta dell'autorizzazione estera all'UFAC. Questa convalida è rilasciata per due anni al massimo, purché lo Stato terzo interessato conceda la reciprocità.¹⁸

² In casi motivati, l'UFAC può eccezionalmente autorizzare i titolari di una licenza estera o di un'autorizzazione estera di personale di manutenzione a esercitare temporaneamente un'attività soggetta a licenza, a condizione che queste persone dispongano delle conoscenze e dell'esperienza richieste.

¹³ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU **2025** 175).

¹⁶ RS **748.215.1**

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

Art. 6 Genere di licenze e autorizzazione personale

¹ L'UFAC rilascia le seguenti licenze di personale di manutenzione:¹⁹

- a. meccanico d'aeromobili;
- b.²⁰ tecnico avionico;
- c. specialista.

² Al posto di una licenza di specialista, l'UFAC può rilasciare un'autorizzazione personale se il campo di attività del richiedente si estende unicamente a determinate componenti²¹ o a un settore limitato.

³ Le licenze e le autorizzazioni personali possono essere vincolate a obblighi o restrizioni.

Art. 7 Iscrizioni

¹ La licenza o l'autorizzazione personale indicheranno a quali aeromobili, componenti o campi di attività si estendono.

² L'UFAC rilascia direttive concernenti le iscrizioni possibili (art. 29).

Sezione 2: Condizioni per il conseguimento o l'estensione**Art. 8** Idoneità personale

L'UFAC può rifiutare il rilascio di una licenza o di un'autorizzazione personale se vi è motivo di temere che il richiedente, nello svolgere la propria attività, comprometta la sicurezza. Esso può obbligare il richiedente a fornire indicazioni complementari, in particolare circa il suo stato di salute o eventuali precedenti penali.

Art. 9 Formazione preliminare

¹ Come base per il conseguimento di una licenza o di un'autorizzazione personale, l'UFAC può riconoscere integralmente o parzialmente licenze e autorizzazioni estere, come pure esami superati all'estero, a condizione che corrispondano almeno alle esigenze della presente ordinanza.²²

² In casi speciali, segnatamente quando la formazione preliminare del richiedente lo giustifica, l'UFAC può:

- a. autorizzare una riduzione del tempo di formazione;

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU **2025** 175).

²¹ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611 4075). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

- b. ordinare un esame ridotto;
- c. dispensare dall'esame.

Sezione 3: Esami di capacità

Art. 10 Esecuzione

¹ L'UFAC determina il programma, il luogo e la data degli esami.

² Può accettare che un esame sia suddiviso in esami parziali. L'esame dev'essere concluso entro cinque anni.

³ Se non è osservato questo termine, l'UFAC stabilisce quali esami parziali devono essere ripetuti.

Art. 11 Iscrizione

L'iscrizione agli esami di capacità dev'essere indirizzata all'UFAC o a un organo designato da quest'ultimo.

Art. 12 Esperti esterni

¹ L'UFAC può ricorrere a esperti esterni per lo svolgimento degli esami.

² Può delegare parzialmente o interamente lo svolgimento degli esami a un organo qualificato.

Art. 13 Risultato

¹ L'esperto stila un verbale sullo svolgimento dell'esame. Quest'ultimo dev'essere trasmesso all'UFAC entro cinque giorni.

² Gli esami non superati possono essere ripetuti due volte. La seconda e la terza prova d'esame si limitano alle materie in cui il candidato non ha risposto correttamente ad almeno il 75 per cento delle domande della prima prova d'esame.²³

³ L'UFAC fissa il termine entro il quale il candidato potrà ripresentarsi all'esame. Di norma, questo termine è di almeno tre mesi.

Art. 14²⁴ Direttive

L'UFAC emana, sotto forma di un regolamento d'esame, direttive concernenti l'esecuzione degli esami di capacità (Comunicazioni tecniche, art. 29).

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

Sezione 4: Validità della licenza e dell'autorizzazione personale

Art. 15 Grado d'esperienza sufficiente

¹ Il titolare di una licenza o di un'autorizzazione personale può esercitare un'attività alla quale è abilitato unicamente se dispone delle conoscenze e capacità necessarie.

² Se non ha più esercitato la sua attività in un certo campo durante un periodo prolungato o se, per altre ragioni, vi è motivo di dubitare seriamente delle sue conoscenze e capacità, l'UFAC può esigere che segua un corso di ripetizione, un corso specializzato o superi un esame di controllo.

Art. 16 Attitudini sufficienti

Il titolare di una licenza o di un'autorizzazione personale non può esercitare l'attività alla quale è abilitato se le sue attitudini risultano compromesse da una malattia o sovraffaticamento, o se si trova sotto l'influsso di bevande alcoliche, stupefacenti o medicinali.

Art. 17 Durata di validità della licenza e dell'autorizzazione personale

¹ La durata di validità della licenza e dell'autorizzazione personale è di cinque anni.

² Su richiesta, esse sono di volta in volta prolungate di cinque anni se il titolare dimostra che nel corso dei due anni precedenti ha esercitato un'attività nei settori corrispondenti durante almeno sei mesi.²⁵

³ L'UFAC decide, caso per caso, del rinnovo di licenze o autorizzazioni personali scadute, detenute da persone che non possono provare di avere svolto l'attività pratica prescritta per il rinnovo.

⁴ Può far dipendere il rinnovo della licenza o dell'autorizzazione personale dalla condizione che il candidato abbia seguito un corso di ripetizione, un corso specializzato o superato un esame di controllo.

Art. 18 Revoca della licenza o dell'autorizzazione personale e limitazione del campo d'applicazione

In applicazione dell'articolo 92 LNA, l'UFAC può pronunciare la revoca temporanea o definitiva di una licenza o di un'autorizzazione personale o limitarne il campo d'applicazione e i relativi diritti, in particolare se:

- a. non sono più adempiute le condizioni determinanti per il conseguimento di questi due documenti;
- b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente e in modo grave;
- c. il titolare rifiuta di mettere a disposizione dell'UFAC i documenti necessari per controllare l'applicazione di dette prescrizioni.

²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

Sezione 5: Procedure di lavoro speciali

Art. 19

¹ L'UFAC determina le procedure di lavoro speciali per le quali sono necessarie una licenza di specialista (art. 26) o un'autorizzazione personale da esso riconosciuta. Può vincolare il rilascio della licenza o dell'autorizzazione all'adempimento di determinate condizioni.

² L'UFAC emana direttive concernenti le procedure di lavoro speciali (Comunicazioni tecniche, art. 29).²⁶

Capitolo 3:

Disposizioni particolari concernenti le licenze e le autorizzazioni personali

Sezione 1:²⁷ Licenze di meccanico d'aeromobili e di tecnico avionico

Art. 20 Condizioni per il conseguimento

¹ Chiunque intende conseguire una licenza di meccanico d'aeromobili deve adempiere le esigenze dell'articolo 8 e essere titolare di una licenza della categoria B1, B3, L o C per personale addetto a certificare, secondo l'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014²⁸.

² Chiunque intende conseguire una licenza di tecnico avionico deve adempiere le esigenze dell'articolo 8 ed essere titolare di una licenza della categoria B2 o B2L per personale addetto a certificare, secondo l'allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

Art. 21 Menzione nazionale del tipo di aeromobile e esame di capacità

Se un meccanico o un tecnico avionico intende eseguire e certificare lavori di manutenzione su aeromobili con motori a reazione o motori a turboelica e su elicotteri, nella sua licenza deve essere menzionato il relativo tipo di aeromobile. Questa menzione è rilasciata se la persona:

- a. ha portato a termine e superato un corso sul tipo di aeromobile in questione, organizzato dal costruttore; o
- b. ha superato presso l'UFAC un esame di capacità che prova le sue competenze in merito al tipo di aeromobile in questione.

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175).

²⁸ Conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

Art. 22 Diritti del titolare della licenza

¹ Il titolare di una licenza di meccanico d'aeromobili o di tecnico avionico è autorizzato, per il campo d'attività iscritto nella sua licenza, a eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e loro componenti. Per quanto concerne le singole sottocategorie della categoria speciale, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 ODNA²⁹ e gli allegati all'ODNA.

² Il titolare di una licenza di meccanico d'aeromobili o di tecnico avionico è inoltre abilitato a:

- a. rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato introdotto a quest'operazione e alle procedure applicate presso l'aerodromo;
- b. entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a condizione di essere stato introdotto alle procedure applicate per le comunicazioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rullaggio.

³ Sono fatti salvi eventuali requisiti complementari posti dagli organi competenti dell'aeroporto.

Sezione 2:³⁰ ...**Art. 23 a 25****Sezione 3: Licenza di specialista o autorizzazione personale****Art. 26** Condizioni per il conseguimento

¹ Chiunque intende conseguire una licenza di specialista o un'autorizzazione personale deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

- a. aver compiuto almeno 21 anni;
- b. dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all'attività di specialista;
- c. poter provare che durante due anni ha esercitato la sua attività nella manutenzione degli aeromobili o componenti³¹, di cui almeno un anno nel campo di attività richiesto; l'ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima;
- d. aver superato l'esame di capacità o presentare un'autorizzazione personale rilasciata da un'organizzazione specializzata riconosciuta dall'UFAC;

²⁹ RS 748.215.1

³⁰ Abrogata dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

³¹ Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611 4075). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- e.³² disporre di una conoscenza delle lingue estere sufficiente per comprendere i documenti di manutenzione.

² In singoli casi l'UFAC può dispensare parzialmente o completamente il richiedente da determinate condizioni giusta il capoverso 1 lettera c, a condizione che esso provi di aver seguito una formazione pratica equivalente.

Art. 27 Esame di capacità

L'esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di:

- a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili e componenti;
- b. applicazione dei documenti di manutenzione;
- c. esigenze di navigabilità per il campo in questione;
- d.³³ conoscenze dei materiali e delle norme nonché delle componenti e dei sistemi di aeromobili nel pertinente campo di attività;
- e. procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei necessari lavori amministrativi;
- f. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 28 Diritti del titolare della licenza

¹ Il titolare di una licenza di specialista o di un'autorizzazione personale è autorizzato, per i campi d'attività iscritti nella sua licenza o nella sua autorizzazione personale, a eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e loro componenti. Per quanto concerne le singole sottocategorie della categoria speciale, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 ODNA³⁴ e gli allegati all'ODNA.³⁵

² L'articolo 22 capoverso 3 si applica per analogia al rullaggio degli aeromobili.

³² Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

³³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).

³⁴ RS **748.215.1**

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU **2025** 175).

Capitolo 4: Comunicazioni tecniche

Art. 29³⁶

¹ L'UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni complementari concernenti il personale di manutenzione.

² L'UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.

³ Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l'UFAC³⁷.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 luglio 1985³⁸ concernente il personale di manutenzione d'aeromobili (OPMA) è abrogata.

Art. 31 Disposizioni transitorie

¹ Le vecchie licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili sono rinnovate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza conformemente alle disposizioni dell'articolo 17.

² L'estensione di una licenza nazionale a una licenza secondo il regolamento JAR-66 è disciplinata dall'OJAR-66³⁹.

Art. 31a⁴⁰ Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008

¹ Le licenze di controllore d'aeromobili rilasciate secondo il diritto anteriore rimangono valide dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 luglio 2008 della presente ordinanza.

² L'UFAC può rinnovarle purché siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 31b⁴¹ Disposizione transitoria della modifica del 26 febbraio 2025

¹ Le licenze per personale addetto alla manutenzione rilasciate in virtù del diritto previgente restano valide anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.

³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

³⁷ Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

³⁸ [RU 1985 1548; 1993 2311; 1995 123, 4892 art. 9]

³⁹ [RU 2000 2407]

⁴⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3611).

⁴¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 175).

² L'UFAC può rinnovarle alle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 32 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

*Allegato*⁴²
(art. 29)

⁴² Abrogato dalla cifra II dell'O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3611).